



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
IL PRESIDENTE

Prot. n. 3256/RP

Roma, 13 maggio 2026

Gentile Presidente, gentile Relatore,

mi riferisco all'esame della proposta di legge C. 2708 Cnel recante '*Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue*'.

Al riguardo, desidero trasmettere alla Sua cortese attenzione il documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta dello scorso 29 aprile, quale utile contributo all'iter parlamentare del provvedimento.

Colgo l'occasione per inviarLe i miei migliori saluti.

Massimiliano Fedriga

All.to c.s.

On. Mauro Rotelli
Presidente della Commissione VIII

On. Francesco Battistoni
Relatore

Camera dei deputati



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

26/64/CR11/C5-C10

**PROPOSTA DI DOCUMENTO PER L'AUDIZIONE DELLA
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
PRESSO LA COMMISSIONE AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI
PUBBLICI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NELL'AMBITO DELLA
PROPOSTA DI LEGGE C. 2708 CNEL RECANTE '*MODIFICA AL
DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, IN MATERIA DI
CONSORZI DI GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE
IRRIGUE*'**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ritiene la proposta degna di interesse in quanto l'ampliamento delle competenze dei Consorzi di bonifica e un loro coinvolgimento nella realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è sicuramente utile, tenuto conto della competenza delle loro strutture tecniche e della conoscenza del territorio.

Proposta di emendamenti

Emendamento n.1

Proposta sostitutiva

Art. 1.1.

All'art. 1, comma 1, l'art. 62-bis, comma 1 è sostituito come segue:

1. Fatta salva la delega delle funzioni di gestione e di manutenzione dei beni del demanio idrico sulla rete idrografica già affidate dalle Regioni ai Consorzi ai sensi delle previgenti norme regionali, le regioni e gli enti locali, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle manutenzioni della rete idrografica, anche di rilevanza maggiore, aumentandone la sicurezza e l'integrazione nel territorio con la gestione del reticolo minore di competenza consortile, hanno la facoltà di stipulare, previo parere non vincolante dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, convenzioni con i consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario.

Motivazione

Si chiede di far salva la delega delle funzioni di gestione e di manutenzione dei beni del demanio idrico sulla rete idrografica già affidate dalle Regioni ai Consorzi ai sensi delle norme regionali vigenti con le quali è stata disciplinata tale possibilità di delega. Tale previsione consentirebbe di evitare di intervenire obbligatoriamente, a seguito di un'eventuale introduzione dell'art. 62-bis, nell'assetto di competenze già definito a livello regionale.

In coerenza con la richiesta (vedi proposta additiva emendamento n. 6) di inserire la clausola di salvaguardia nel rispetto delle prerogative delle Province autonome, si ritiene

necessario al contempo eliminare nel corso dell'articolo ogni altro riferimento alle medesime Province.

Sebbene la previsione costituisca una facoltà, occorre precisare che le leggi regionali nell'ambito della loro autonomia legislativa esercitata a seguito del trasferimento delle funzioni statali hanno disciplinato la materia (come ad es la regione Toscana). La previsione di un'intesa e di un parere vincolante verrebbero a ledere la potestà legislativa regionale introducendo disposizioni non coerenti con l'assetto normativo regionale e nazionale che ha conferito autonomia legislativa in materia.

Emendamento n. 2

Proposta ablativa

Art. 1.1.

All'art. 1, comma 1, l'art. 62-bis, comma 2 è soppresso.

Motivazione

Sebbene la previsione costituisca una facoltà, occorre precisare che le leggi regionali nell'ambito della loro autonomia legislativa esercitata a seguito del trasferimento delle funzioni statali hanno disciplinato la materia (come ad es la regione Toscana). La previsione di un'intesa e di un parere vincolante verrebbero a ledere la potestà legislativa regionale introducendo disposizioni non coerenti con l'assetto normativo regionale e nazionale che ha conferito autonomia legislativa in materia.

Emendamento n. 3

Proposta sostitutiva

Art. 1.1.

All'art. 1, comma 1, l'art. 62-bis, comma 3 è sostituito come segue:

3. Le convenzioni di cui al comma 1 possono avere ad oggetto le seguenti attività:
 - a) vigilanza sui corsi d'acqua, anche naturali, appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale e comunale, nonché i connessi compiti di polizia idraulica;
 - b) custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua di cui alla lettera a);
 - c) controllo e gestione delle acque e delle opere idrauliche;
 - d) realizzazione di nuove opere idrauliche in relazione alle aree che si trovano nel loro comprensorio o nelle zone adiacenti, secondo quanto stabilito dagli accordi tra le parti.
 - e) interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e sistemazione versanti.

Motivazione

Il comma andrebbe mantenuto per quelle regioni che non hanno una disciplina specifica e comunque come mera facoltà senza intesa e pareri vincolanti di cui si chiede la soppressione al comma 1.

Si propone che l'attività di "vigilanza" sui corsi d'acqua oggetto di convenzione sia estesa **anche alle attività di polizia idraulica** - in aderenza all'art. 89, co. 1 lett. c) del D. Lgs. n. 112/1998 – la quale non ha senso che sia scissa nell'ambito di una convenzione per la gestione di corsi d'acqua.

Si propone inoltre di precisare di accompagnare le attività di manutenzione siano esercitate **in uno con l'onere di custodia** che consente di esercitare appieno la facoltà di concludere le convenzioni oggetto della norma ricomprendendo anche gli oneri di cui all'art. 2051 del codice civile.

Gli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e sistemazione dei versanti interessano spesso direttamente il reticolo idrografico

Emendamento n. 4

Proposta sostitutiva

Art. 1.1.

All'art. 1, comma 1, l'art. 62-bis, comma 4 è sostituito come segue:

4. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 1 potrà essere prevista la facoltà di delega ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario dei poteri espropriativi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per la realizzazione di attività di cui alle lettere b) e d) del comma 3.

Costituiscono parti essenziali delle convenzioni di cui al comma 1 l'individuazione dei corsi d'acqua oggetto degli interventi, delle opere e delle attività da realizzare, delle modalità di calcolo e di copertura dei relativi costi.

In subordine

Costituiscono parti essenziali delle convenzioni di cui al comma 1 l'individuazione dei corsi d'acqua oggetto degli interventi, delle opere e delle attività da realizzare, delle modalità di calcolo e di copertura dei relativi costi, nonché la ripartizione degli oneri connessi. Nel caso di particolare complessità di programmazione potrà essere costituita una commissione tecnica paritetica, composta da sei membri nominati dai medesimi soggetti che hanno stipulato la convenzione, per la definizione dei suddetti oneri.

Motivazione

Tenuto conto che le attività oggetto di convenzione possono riguardare anche la realizzazione di opere idrauliche o di interventi di straordinaria manutenzione, con eventuale necessità di dover ricorrere a procedimenti espropriativi per l'esecuzione delle medesime, si propone di prevedere già nell'ambito dei contenuti della convenzione disciplinati dal comma 4 dell'articolo proposto, la facoltà di delegare ai Consorzi il potere espropriativo per la realizzazione di tali opere.

l'introduzione di una commissione tecnica -paritetica può costituire un appesantimento procedurale. In alternativa potrebbe essere inserita la possibilità di ricorso a tale commissione nel caso di particolare complessità di programmazione. Si ritiene che debbano essere disciplinati dalla Regione eventuali oneri da riconoscere ai Consorzi e relativa modalità di determinazione.

Emendamento n. 5

Proposta sostitutiva

Art. 1.1.

All'art. 1, comma 1, l'art. 62-bis, comma 9 è sostituito come segue:

9. Nei casi di realizzazione di opere e di interventi di mitigazione del rischio idraulico o idrogeologico, compresi quelli oggetto di convenzione ai sensi del presente articolo, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo o per il ripristino dell'efficienza dei corsi d'acqua e del litorale possono, in deroga agli articoli 27, comma 2, lettera d), e 30 del decreto legislativo 19 gennaio 2026 , n. 10, essere ceduti ai realizzatori degli interventi stessi a compensazione degli oneri di trasporto ovvero può essere prevista, nel rapporto con gli appaltatori, la compensazione dei costi delle attività inerenti alla realizzazione delle suddette opere.

Il valore del materiale estratto è determinato con riferimento ai canoni demaniali vigenti, al prezzario regionale oppure mediante apposite indagini di mercato.

La Regione, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 ed alle relative disposizioni regionali, può ridurre o annullare il canone demaniale per l'estrazione dei suddetti materiali.

Motivazione

Tale previsione è disposta nell'ambito della facoltà di stipulare le convenzioni, la Regione Toscana ha già una disciplina in materia. La norma potrebbe avere un senso per introdurre le disposizioni derogatorie indicate. Ad esempio, l'esonero del pagamento dell'IVA (d.lgs. 10/2026) su tali cessioni, nonché per derogare al canone.

Inoltre, il valore del materiale, essendo in un appalto pubblico, non può fare riferimento a prezzari diversi da quello regionale.

Emendamento n. 6

Proposta additiva

Art. 1.1.

All'art. 1, comma 1, l'art. 62-bis, dopo il comma 9 è inserito un nuovo comma 10:

10. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le

relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Motivazione

Inserimento della clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.

RICHIESTE DI CHIARIMENTO

Con particolare riferimento al comma 1 della bozza di art. 62bis CHIARIRE se la nuova normativa si possa applicare anche ai CMF aventi natura privata o solo ai Consorzi di bonifica (soggetti aventi personalità giuridica pubblica) e ai CMF riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento dell'autorità amministrativa.

PREVEDERE che le convenzioni possano essere stipulate anche con eventuali altri Enti delegati dalle Regioni.

Si allega il file a tre colonne esplicativo delle proposte emendative suddette. .

Proposta di legge di iniziativa del CNEL	Proposta emendamenti della Regione	Osservazioni
<p>Art. 1</p> <p>1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 62 è inserito il seguente:</p>		
<p>Art. 62-bis.</p> <p>(Convenzioni con i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario per la tutela del territorio e delle acque irrigue)</p>		
<p>1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle manutenzioni della rete idrografica, anche di rilevanza maggiore, aumentandone la sicurezza e l'integrazione nel territorio con la gestione del reticolo minore di competenza consortile, hanno la facoltà di stipulare, d'intesa con l'Autorità di bacino distrettuale competente, previo parere non vincolante dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale,</p>	<p>1. Fatta salva la delega delle funzioni di gestione e di manutenzione dei beni del demanio idrico sulla rete idrografica già affidate dalle Regioni ai Consorzi ai sensi delle previgenti norme regionali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle manutenzioni della rete idrografica, anche di rilevanza maggiore, aumentandone la sicurezza e l'integrazione nel territorio con la gestione del reticolo minore di competenza consortile, hanno la facoltà di stipulare, d'intesa con l'Autorità di bacino distrettuale</p>	<p>(Commissione Politiche Agricole)</p> <p>Si propone un emendamento per far salva la delega delle funzioni di gestione e di manutenzione dei beni del demanio idrico sulla rete idrografica già affidate dalle Regioni ai Consorzi ai sensi delle norme regionali vigenti con le quali è stata disciplinata tale possibilità di delega. Tale previsione consentirebbe di evitare di intervenire obbligatoriamente, a seguito di un'eventuale</p>

Proposta di legge di iniziativa del CNEL	Proposta emendamenti della Regione	Osservazioni
<p>convenzioni con i consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario.</p>	<p>competente, previo parere non vincolante dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, convenzioni con i consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario.</p>	<p>introduzione dell'art. 62-bis, nell'assetto di competenze già definito a livello regionale.</p> <p>In coerenza con la richiesta di inserire la clausola di salvaguardia nel rispetto delle prerogative delle Province autonome, si ritiene necessario al contempo eliminare nel corso dell'articolo ogni altro riferimento alle medesime Province.</p> <p>Per l'esperienza maturata (7 rapporti di avvalimento già attivi dal 2016) tali pareri non sembrano necessari ed esulano dalle competenze dei suddetti enti</p> <p>Sebbene la previsione costituisca una facoltà, occorre precisare che le leggi regionali nell'ambito della loro autonomia legislativa esercitata a seguito del trasferimento delle funzioni statali hanno disciplinato la materia (come ad es la regione Toscana). La previsione di un'intesa e di un parere vincolante verrebbero a ledere la potestà legislativa regionale introducendo disposizioni non coerenti con l'assetto normativo regionale e nazionale che ha conferito autonomia legislativa in materia.</p>

Proposta di legge di iniziativa del CNEL	Proposta emendamenti della Regione	Osservazioni
		<p>Posto che per motivazioni di cui sopra le parti barrate debbano essere eliminate, si fa comunque presente che non si comprende la natura dell'intesa: debole? O forte? Con quali conseguenze e procedimento qualora non si raggiunga? Si verrebbe ad aggravare il procedimento amministrativo con possibili rallentamenti dell'azione amministrativa. Inoltre, la materia è tecnica e l'intesa che natura avrebbe? La previsione è inconfidente.</p>
<p>2. Il parere di cui al comma 1 è reso nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale si può comunque procedere alla stipulazione della convenzione.</p>	<p>2. Il parere di cui al comma 1 è reso nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale si può comunque procedere alla stipulazione della convenzione.</p>	
<p>3. Le convenzioni di cui al comma 1 possono avere ad oggetto le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) vigilanza sui corsi d'acqua, anche naturali, appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale e comunale; b) manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua di cui alla lettera a); 	<p>3. Le convenzioni di cui al comma 1 possono avere ad oggetto le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) vigilanza sui corsi d'acqua, anche naturali, appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale e comunale, nonché i connessi compiti di polizia idraulica; 	<p>Da mantenere per quelle regioni che non hanno una disciplina specifica e comunque come mera facoltà senza intesa e pareri vincolanti di cui si chiede la soppressione al comma 1</p> <p>Si propone di precisare che l'attività di "vigilanza" sui corsi d'acqua oggetto di convenzione sia estesa anche alle attività di</p>

Proposta di legge di iniziativa del CNEL	Proposta emendamenti della Regione	Osservazioni
<p>c) controllo e gestione delle acque e delle opere idrauliche;</p> <p>d) realizzazione di nuove opere idrauliche in relazione alle aree che si trovano nel loro comprensorio o nelle zone adiacenti, secondo quanto stabilito dagli accordi tra le parti.</p>	<p>b) custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua di cui alla lettera a);</p> <p>c) controllo e gestione delle acque e delle opere idrauliche;</p> <p>d) realizzazione di nuove opere idrauliche in relazione alle aree che si trovano nel loro comprensorio o nelle zone adiacenti, secondo quanto stabilito dagli accordi tra le parti.</p> <p>e) interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e sistemazione versanti.</p>	<p>polizia idraulica - in aderenza all'art. 89, co. 1 lett. c) del D. Lgs. n. 112/1998 – la quale non ha senso che sia scissa nell'ambito di una convenzione per la gestione di corsi d'acqua.</p> <p>Si propone inoltre di precisare di accompagnare le attività di manutenzione siano esercitate in uno con l'onere di custodia che consente di esercitare appieno la facoltà di concludere le convenzioni oggetto della norma ricomprendendo anche gli oneri di cui all'art. 2051 del codice civile.</p> <p>Gli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e sistemazione dei versanti interessano spesso direttamente il reticolo idrografico</p>
<p>4. Costituiscono parti essenziali delle convenzioni di cui al comma 1 l'individuazione dei corsi d'acqua oggetto degli interventi, delle opere e delle attività da realizzare, delle modalità di calcolo e di copertura dei relativi costi, nonché la ripartizione degli oneri connessi, previa definizione degli stessi da parte di una commissione tecnica paritetica, composta da sei</p>	<p>4. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 1 potrà essere prevista la facoltà di delega ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario dei poteri espropriativi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per la realizzazione di attività di cui alle lettere b) e d) del comma 3.</p> <p>Costituiscono parti essenziali delle convenzioni di cui al</p>	<p>Commissione Politiche Agricole</p> <p>Tenuto conto che le attività oggetto di convenzione possono riguardare anche la realizzazione di opere idrauliche o di interventi di straordinaria manutenzione, con eventuale necessità di dover ricorrere a procedimenti espropriativi per l'esecuzione delle medesime, si propone di prevedere già</p>

Proposta di legge di iniziativa del CNEL	Proposta emendamenti della Regione	Osservazioni
<p>membri nominati dai medesimi soggetti che hanno stipulato la convenzione.</p>	<p>comma 1 l'individuazione dei corsi d'acqua oggetto degli interventi, delle opere e delle attività da realizzare, delle modalità di calcolo e di copertura dei relativi costi, nonché la ripartizione degli oneri connessi, previa definizione degli stessi da parte di una commissione tecnica paritetica, composta da sei membri nominati dai medesimi soggetti che hanno stipulato la convenzione.</p> <p><i>alternativa</i></p> <p>4. Costituiscono parti essenziali delle convenzioni di cui al comma 1 l'individuazione dei corsi d'acqua oggetto degli interventi, delle opere e delle attività da realizzare, delle modalità di calcolo e di copertura dei relativi costi, nonché la ripartizione degli oneri connessi. Nel caso di particolare complessità di programmazione potrà essere costituita una commissione tecnica paritetica, composta da sei membri nominati dai medesimi soggetti che hanno stipulato la convenzione, per la definizione dei suddetti oneri.</p>	<p>nell'ambito dei contenuti della convenzione disciplinati dal comma 4 dell'articolo proposto, la facoltà di delegare ai Consorzi il potere espropriativo per la realizzazione di tali opere.</p> <p>Si ritiene che l'introduzione di una commissione tecnica -paritetica possa costituire un appesantimento procedurale. In alternativa potrebbe essere inserita la possibilità di ricorso a tale commissione nel caso di particolare complessità di programmazione.</p> <p>Eventuali oneri da riconoscere ai Consorzi e relativa modalità di determinazione, si ritiene che debbano essere disciplinati dalla Regione</p>
<p>5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 141, le convenzioni non possono avere ad oggetto le attività</p>		

Proposta di legge di iniziativa del CNEL	Proposta emendamenti della Regione	Osservazioni
<p>riguardanti il servizio idrico integrato né le dotazioni dei soggetti gestori dello stesso, né possono comportare, neppure in via indiretta, oneri a carico dei gestori medesimi.</p>		
<p>6. Tra le attività affidate ai consorzi di bonifica e ai consorzi di miglioramento fondiario non possono rientrare le attività di competenza delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 7 della legge 28 giugno 2016 n. 132.</p>		
<p>7. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, i consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario possono eseguire lavori in amministrazione diretta o affidare l'esecuzione a operatori economici nel rispetto della disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.</p>		
<p>8. I consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario possono procedere alla sottoscrizione di convenzioni con gli imprenditori agricoli ai sensi dall'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.</p>		<p>È una previsione già contemplata nell'ordinamento.</p>

Proposta di legge di iniziativa del CNEL	Proposta emendamenti della Regione	Osservazioni
<p>9. Nei casi di realizzazione di opere e di interventi oggetto di convenzione ai sensi del presente articolo, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo o per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua possono, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti ai realizzatori degli interventi stessi a compensazione degli oneri di trasporto ovvero può essere prevista, nel rapporto con gli appaltatori, la compensazione dei costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali, da valutare sulla base dei canoni demaniali vigenti o dei prezzi stabiliti dalle regioni o dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con il valore del materiale estratto riutilizzabile</p>	<p>9. Nei casi di realizzazione di opere e di interventi di mitigazione del rischio idraulico o idrogeologico, compresi quelli oggetto di convenzione ai sensi del presente articolo, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo o per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e del litorale possono, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, agli articoli 27, comma 2, lettera d), e 30 del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, essere ceduti ai realizzatori degli interventi stessi a compensazione degli oneri di trasporto ovvero può essere prevista, nel rapporto con gli appaltatori, la compensazione dei costi delle attività inerenti alla realizzazione delle suddette opere. alla sistemazione dei tronchi fluviali, da valutare sulla base dei canoni demaniali vigenti o dei prezzi stabiliti dalle regioni o dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con il valore del materiale estratto riutilizzabile.</p> <p>Il valore del materiale estratto è determinato con riferimento ai canoni demaniali vigenti, al prezzo regionale oppure mediante apposite indagini di mercato.</p>	<p>Tale previsione è disposta nell'ambito della facoltà di stipulare le convenzioni, la Regione Toscana ha già una disciplina in materia</p> <p>La norma potrebbe avere un senso per introdurre le disposizioni derogatorie indicate. Ad esempio, l'esonero del pagamento dell'IVA (dlgs 10/2026) su tali cessioni, nonché per derogare al canone.</p> <p>Inoltre. il valore del materiale, essendo in un appalto pubblico, non può fare riferimento a prezzi diversi da quello regionale.</p>

Proposta di legge di iniziativa del CNEL	Proposta emendamenti della Regione	Osservazioni
	<p>La Regione, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 ed alle relative disposizioni regionali, può ridurre o annullare il canone demaniale per l'estrazione dei suddetti materiali.</p>	
	<p>10. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.</p>	<p>Clausola di salvaguardia</p>

Roma, 29 aprile 2026